



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**Messaggio Municipale No. 1419 del 1° aprile 2026**  
**Aggiornamento del regolamento del cimitero comunale (RCim)**

## 1. Premessa

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

il vigente Regolamento del cimitero (in seguito: RCim) risale all'ormai lontano 25 marzo 1991. Esso costituisce una normativa concepita, all'epoca, secondo criteri moderni ed è frutto di un rifacimento integrale, volto a sostituire il regolamento precedente del 20 marzo 1972, a sua volta derivato dalla revisione di una disciplina risalente al 1939, le cui disposizioni ricalcavano, quasi inalterate, quelle contenute in un regolamento ancora antecedente, del 1899.

Dall'ultima revisione del 1991, il quadro normativo superiore non ha conosciuto sviluppi significativi. Al contrario, la sola norma cantonale esistente in materia è rappresentata dall'art. 40 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria – LSan del 18 aprile 1989), aggiornato nel 2012, che suona come segue:

### **Cimiteri. Sepoltura, trasporto di salme**

**Art. 40** <sup>1</sup>Deve essere assicurata la sepoltura o la cremazione di tutte le persone morte nel Cantone.

<sup>2</sup>Ogni Comune deve disporre di un cimitero.

Con l'autorizzazione del Dipartimento possono essere creati cimiteri che servono a più Comuni.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e l'esumazione delle salme così come gli interventi praticati su di esse.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l'attività delle imprese di pompe funebri.

<sup>5</sup>Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantionali e internazionali in questa materia.

Per inciso, si osserva che il capoverso 4, il quale conferisce al Consiglio di Stato il compito di emanare disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale, è rimasto, ad oggi, privo di attuazione.

Parimenti, a dispetto dell'esistenza di un regolamento cantonale sui medici delegati risalente al 30 settembre 1998, tale funzione non risulta più essere stata rinnovata da parecchi anni a livello cantonale. Secondo indicazioni attinte dall'Amministrazione comunale presso il Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio del medico cantonale), il rinnovo degli incarichi ai medici delegati sarebbe stato abbandonato da oltre dieci anni, in attesa di una revisione della LSan, senza che vi sia, per quanto consta, una formale indicazione scritta in tal senso.

## 2. Necessità di intervento a livello comunale

In assenza di disposizioni cantonali di polizia mortuaria e cimiteriale, nonostante il chiaro mandato legislativo di cui all'art. 40 cpv. 4 LSan, ai Comuni non resta che colmare, con la dovuta prudenza, le lacune normative esistenti, al fine di garantire una gestione ordinata, dignitosa e conforme alle esigenze igienico-sanitarie dei cimiteri comunali.

La presente revisione del Rcim non intende in alcun modo sostituirsi al legislatore cantonale, bensì limitarsi a disciplinare alcuni aspetti tecnici essenziali connessi all'utilizzazione delle strutture cimiteriali comunali, laddove l'esperienza pratica ha evidenziato la necessità di criteri più chiari e uniformi.

In particolare, nel corso degli ultimi anni sono emerse incertezze applicative e difformità di prassi concernenti:

- i requisiti dei feretri destinati all'inumazione in terra;
- le modalità di tumulazione in loculi e tombe con sottostruttura rigida;
- i materiali ammessi e la loro compatibilità con le strutture esistenti;
- le esigenze igienico-sanitarie connesse alle diverse tipologie di sepoltura.

Le disposizioni proposte sono state elaborate attingendo alla prassi consolidata di numerosi Comuni svizzeri, nonché a normative vigenti in altri Cantoni e in Paesi limitrofi, facendo riferimento a criteri tecnici generalmente riconosciuti in materia di polizia cimiteriale.

Esse mirano a garantire, da un lato, il rispetto dovuto ai defunti e ai loro familiari e, dall'altro, la tutela dell'interesse pubblico, segnatamente sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e della corretta gestione delle infrastrutture comunali.

### **3. Commento agli articoli oggetto di modifica**

#### **Art. 1**

La norma è stata estesa in quanto, come e più di prima, il regolamento non solo disciplina l'uso degli spazi ma contiene anche indicazioni pratiche di polizia cimiteriale.

#### **Art. 1a (nuovo)**

Viene inserito il vincolo della possibilità di operare all'interno del cimitero unicamente da parte di ditte specializzate, con personale qualificato, al fine di scongiurare il possibile insorgere di iniziative "fai da te".

#### **Art. 1b (nuovo)**

Con il nuovo testo si introducono, in particolare, alcune definizioni di carattere tecnico, utili per una corretta interpretazione delle disposizioni successive.

#### **Art. 3**

La terminologia e i riferimenti sono stati adeguati alla situazione di fatto.

#### **Artt. 7-9**

Le modifiche riguardano unicamente aspetti di precisione semantica e terminologica.

#### **Artt. 10 – 10b**

Le norme sono state ampliate a favore di una migliore completezza e chiarezza assumendo quale base normative vigenti in altri Cantoni e in Paesi limitrofi e facendo riferimento a criteri tecnici generalmente riconosciuti in materia di polizia cimiteriale.

In particolare, il cpv. 5 del nuovo art. 10a riprende il cpv. 4 del vecchio art. 10, sostituendo l'oramai dismessa figura del Medico delegato con quella di un Medico di fiducia incaricato dal Municipio di volta in volta secondo la prassi effettivamente in uso negli ultimi anni.

#### **Art. 12 cpv. 3**

Per chiarezza ed uniformità per quanto riguarda i requisiti delle urne cinerarie "cassette" destinate all'inumazione è stato inserito un rinvio a quelli riferiti alle bare aventi la stessa funzione.

Art. 14

La terminologia è stata adeguata alla situazione di fatto.

Art. 16

In vista di possibili future riorganizzazioni o ampliamenti del Cimitero comunale, l'ubicazione dei relativi settori deve poter essere resa più dinamica e flessibile. Per questa ragione, la norma dell'attuale regolamento che propone un puntuale riferimento al piano della situazione esistente è stata abrogata conferendo al Municipio il compito di disciplinare mediante ordinanza la suddivisione dei settori sulla base della concreta situazione sul terreno.

I riferimenti sono stati adeguati alla situazione di fatto.

Art. 17 cpv. 4

La terminologia è stata adeguata alla situazione di fatto.

Art. 18

La normativa è stata allineata alla prassi effettivamente in uso negli ultimi anni dettata specialmente dalla necessità di un uso parsimonioso degli spazi a disposizione.

Art. 23 cpv. 1

La terminologia è stata adeguata alla situazione di fatto.

Art. 25

La terminologia è stata adeguata all'attuale destinazione dell'edificio.

Art. 26

La norma è stata completata allo scopo di permettere al Municipio un minimo disciplinamento dell'utilizzo della camera ardente (condizioni, orari di eventuali veglie funebri) nonché il prelievo di una tassa a copertura degli interventi di controllo e pulizia necessari prima e dopo l'uso.

Art. 27

La norma è stata cancellata (abrogata) in quanto già ripotata nel nuovo art. 1a lett. c.

Art. 30

La norma è stata cancellata (abrogata) in quanto il cpv. 1 presentava una ridondanza nell'art. 34, mentre le norme di cui al secondo e al terzo capoverso sono state integrate in quest'ultimo articolo a favore di una sistematica migliore.

Art. 34 cpv. 1

La terminologia è stata adeguata alla situazione di fatto. Le disposizioni sono state integrate con quanto previsto dal vecchio art. 30. Inoltre è stato eliminato l'obbligo, oramai anacronistico, di eseguire le iscrizioni unicamente mediante incisione su pietra previsto dal cpv. 1 dell'art. 30.

Art. 35 cpv. 2

La norma rimane concettualmente invariata, ma in considerazione di quanto indicato al commento dell'articolo 16 è stata volutamente slegata da puntuali riferimenti all'attuale suddivisione dei settori.

Art. 37

Il sistema di pagamento delle concessioni delle tombe precedente era basato sull'occupazione della superficie e il costo del manufatto; l'importo è stato adeguato sulla base di quanto mediamente applicato dagli altri Comuni basato su un ammontare unico che comprende superficie e manufatto. Per quanto riguarda le cappelle si è proceduto secondo la stessa modalità con un piccolo adeguamento dovuto alla differenza della durata di concessione rispetto agli altri Comuni.

I limiti tariffari entro il quale il Municipio si deve muovere in via di ordinanza sono stati adeguati tenuto conto che dalla promulgazione del regolamento (marzo 1991) a oggi l'indice dei prezzi al consumo

(IPC) è aumentato di circa un terzo (tabella dicembre 2020 = 100: IPC marzo 1991 = 80.3 / IPC dicembre 2025 = 106.9).

Art. 42

È stato introdotto l'usuale rinvio al diritto sussidiario per quanto attiene a campi particolari e/o specialistici.

### 3. Conclusione

Alla luce di quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale ad approvare la presente revisione del Regolamento del cimitero, ritenendola idonea a garantire una gestione più chiara, coerente e rispettosa di un ambito particolarmente sensibile della vita comunitaria.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione necessaria in sede di discussione, vi invitiamo ad approvare il disegno di nuovo ROD mediante l'adozione dell'annessa proposta di decisione parte integrante del presente messaggio.

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio:**  
Il Sindaco: (Antonella Meoni)      Il Segretario: (Arnaldo Bernasconi)

The image shows the official seal of the Municipality of Sorenago, which is circular and contains the text 'COMUNE DI SORENGO' around the perimeter and a central coat of arms. Overlaid on the seal are two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for the Mayor, Antonella Meoni, and the signature on the right is for the Secretary, Arnaldo Bernasconi.

Sorenago, 1° aprile 2026  
Ris. Mun. No. 114/26

Allegato: tavola sinottica

**Dispositivo di risoluzione**  
(RCim)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1419 del 1° aprile 2026 concernente l'aggiornamento del regolamento del cimitero comunale (RCim);

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del GG/MESE/AAAA

**d e c i d e :**

1. Il Regolamento del cimitero comunale (RCim) è modificato come segue:

**Art. 1 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti, come pure i requisiti tecnici e materiali dei feretri, delle urne cinerarie e delle modalità di inumazione e tumulazione.

**Art. 1a Vincoli operativi (nuovo)**

<sup>1</sup>All'interno del cimitero possono operare unicamente aziende o imprese specializzate e autorizzate dal municipio.

**Art. 1b Definizioni (nuovo)**

<sup>1</sup>Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. inumazione: sepoltura del feretro direttamente nel terreno (sepoltura ipogea);
- b. tumulazione: sepoltura del feretro in loculo, tomba o cappella con struttura rigida (muratura, cemento o materiale equivalente);
- c. ossario: struttura destinata ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, specialmente in seguito a opere di spurgo;
- d. campo comune: area destinata ad accogliere le spoglie mortali in bare da sepoltura o le ceneri;
- e. tombe private (due posti): area adibita ad accogliere i feretri all'interno di loculi ipogei sovrapposti costituiti da una struttura rigida (muratura, cemento o materiale equivalente);
- f. tombe di famiglia (quattro posti): sono costituite da due tombe private contigue coperte da un monumento funerario unico;
- g. cappelle: manufatti edilizi, fuori terra o parzialmente sottoterra, dotati di uno spazio interno accessibile che contiene loculi, colombari, o sepolture ipogee.
- h. loculi cinerari: consistono in colombari dotati di più loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie;
- i. loculi per feretri: consistono in colombari dotati di più loculi destinati ad accogliere il feretro
- j. feretro: bara destinata ad accogliere il defunto per l'inumazione o la tumulazione;
- k. rivestimento interno impermeabile: controcassa o fodera metallica (ad es. zinco) o altro materiale tecnicamente equivalente;
- l. urna cineraria: contenitore delle ceneri derivanti da cremazione.

**Art. 3 Autorità competente**

<sup>1</sup>Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme del presente regolamento.

<sup>2</sup>Sono riservate le attribuzioni dell'Autorità cantonale.

## **Art. 7 Autorizzazione**

<sup>1</sup>Ogni deposizione deve beneficiare preventivamente della relativa autorizzazione del Municipio.

## **Art. 8 Diritto alla sepoltura**

<sup>1</sup>Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a. di persone morte nel territorio del Comune. Eccezione: persone decedute ospiti in istituto di cura o di casa per anziani;
- b. di persone domiciliate o attinenti del Comune;
- c. di persone fruente del diritto di sepoltura in una tomba privata o di famiglia o in una cappella.

<sup>2</sup>Il Municipio può autorizzare, di volta in volta, la deposizione di salme, ceneri o ossa di altre persone laddove ricorrono motivi particolari.

## **Art. 9 Modalità**

<sup>1</sup>La deposizione può avvenire:

- a. mediante inumazione della salma, delle ossa o delle ceneri nel campo comune, nell'ossario, nelle tombe o nelle cappelle;
- b. mediante inserimento delle ceneri nei loculi cinerari o tumulazione della salma nei loculi per feretri.

<sup>2</sup>Tutte le deposizioni devono essere fatte di giorno.

## **Art. 10 Feretri requisiti generali**

<sup>1</sup>Ogni inumazione deve avvenire mediante feretro, salvo i casi di cremazione.

<sup>2</sup>Il feretro deve garantire:

- a. dignità e decoro del defunto;
- b. adeguata resistenza meccanica per il trasporto e la sepoltura;
- c. rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

<sup>3</sup>È vietato l'uso di feretri costruiti con materiali non idonei alla sepoltura, suscettibili di compromettere la decomposizione naturale o la stabilità delle strutture cimiteriali.

### **Art. 10a Feretri per inumazione (nuovo)**

<sup>1</sup>Per l'inumazione nel campo comune è ammesso esclusivamente l'uso di feretri in legno.

<sup>2</sup>Il legno deve essere di tipo naturale, non trattato con vernici, impregnanti o sostanze non biodegradabili che possano ostacolare il processo di decomposizione.

<sup>3</sup>Non sono ammessi feretri in metallo, materiali plastici, compositi o con rivestimenti impermeabili integrali.

<sup>4</sup>Eventuali elementi decorativi devono essere in materiali biodegradabili.

<sup>5</sup>Per le salme provenienti da fuori Comune racchiuse in casse metalliche o di legno duro dev'essere effettuata la sostituzione della cassa a norma dei precedenti capoversi e secondo le direttive di un medico di fiducia incaricato dal Municipio.

### **Art. 10b Feretri per tumulazione (nuovo)**

<sup>1</sup>La tumulazione in strutture rigide (loculi, tombe di famiglia, cappelle) richiede l'utilizzo di feretri idonei a garantire la tenuta igienico-sanitaria nel tempo.

<sup>2</sup>Il feretro deve essere costituito da:

- a. una cassa esterna in legno;
- b. un rivestimento interno impermeabile in metallo (ad es. zinco) o materiale tecnicamente equivalente, dotato di sistema di compensazione della pressione.

<sup>3</sup>Il rivestimento interno deve essere saldato o sigillato secondo le regole dell'arte.

<sup>4</sup>In casi particolari, il Municipio può autorizzare soluzioni tecniche equivalenti, purché garantiscano un livello di protezione igienica non inferiore.

### **Art. 12 Urne cinerarie**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>Se depositate nel campo comune, le ceneri dovranno essere racchiuse in una cassetta che soddisfi i requisiti di cui all'art. 10a.

### **Art. 14 Esumazioni straordinarie**

<sup>1</sup>Riservato l'intervento dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione dell'Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>Le esumazioni autorizzate devono aver luogo alla presenza di un medico di fiducia incaricato dal Municipio.

### **Art. 16 Suddivisione**

<sup>1</sup>L'area del cimitero è suddivisa come segue:

- a. campo comune per sepoltura di feretri,
- b. campo comune per sepoltura di urne cinerarie,
- c. loculi cinerari piccoli (max 3 urne),
- d. loculi cinerari grandi (max 8 urne),
- e. loculi per feretri
- f. tombe private e/o di famiglia,
- g. cappelle,
- h. cappella comunale,
- i. camera ardente,
- j. ossario,
- k. ampliamento futuro cimitero.

<sup>2</sup>Il Municipio tramite l'Ufficio tecnico comunale tiene aggiornati i relativi piani.

### **Art. 17 Durata della concessione**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>Invariato.

<sup>4</sup>Ottenuta la concessione, l'attribuzione del loculo cinerario, del loculo per feretro o della tomba, avverrà unicamente al momento della deposizione.

<sup>5</sup>Invariato.

### **Art. 18 Attribuzione della concessione**

<sup>1</sup>Le concessioni sono rilasciate tenuto conto dei posti effettivamente disponibili al momento della deposizione.

<sup>2</sup>In caso di scarsa disponibilità il Municipio può negare la concessione di tombe di famiglia a favore di tombe private, come pure la concessione di loculi contigui a favore di loculi singoli.

### **Art. 23 Posa di fiori su cinerari e colombari**

<sup>1</sup>Sulle lapidi dei loculi cinerari e dei loculi per feretri i fiori devono essere collocati negli appositi vasi.

<sup>2</sup>Invariato.

### **Art. 25 Cerimonie funebri**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>La formazione di cortei funebri è in principio ammessa unicamente a partire dal piazzale antistante la sede della Scuola elementare; l'accompagnamento dal domicilio deve avvenire in forma privata.

## **Art. 26 Camera mortuaria**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>Il municipio disciplina in via di ordinanza le condizioni e le tasse di utilizzo, ritenuto un minimo di Fr. 20.- e un massimo di Fr. 100.-.

## **Art. 27 Ossario**

Abrogato.

## **Art. 30 Iscrizioni**

Abrogato.

## **Art. 34 Loculi cinerari e per feretri**

<sup>1</sup>Per i loculi cinerari e i loculi per feretri è prescritta la posa di una lastra in marmo con l'iscrizione delle generalità del defunto.

<sup>2</sup>Decorazioni in metallo (crocifissi, portafiori, iscrizioni, ecc.) devono essere saldamente assicurate al monumento.

<sup>3</sup>È permessa la posa di un portafiori in metallo di tipo uniforme, come pure l'applicazione di fotografie in materiale indelebile.

## **Art. 35 Tombe**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Nei settori che si trovano ad una quota più elevata rispetto al settore adiacente, l'altezza dei monumenti non deve superare l'altezza del manufatto che delimita la divisione dei suddetti settori misurata dalla quota del terreno superiore.

## **Art. 37 Tasse**

<sup>1</sup>Le autorizzazioni alla sepoltura nei campi comuni e le concessioni sono soggette alle seguenti tasse:

- a. campo comune per sepolture di feretri: da fr. 70.- a fr. 250.-;
- b. campo comune per sepolture di urne cinerarie: da fr. 40.- a fr. 200.-;
- c. loculi cinerari piccoli (max 3 urne): da fr. 700.- a fr. 1'300.-;
- d. loculi cinerari grandi (max 8 urne): da fr. 1'400.- a fr. 2'600.-;
- e. loculi per feretri: da fr. 1'500.- a fr. 3'000.-;
- f. tomba privata (2 posti): da fr. 9'000.- a fr. 12'000.-;
- g. cappelle: occupazione sedime da fr./mq 2'000.- a fr./mq 4'000.-.

<sup>2</sup>Invariato.

<sup>3</sup>La tumulazione provvisoria in loculi per feretri è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 120.- a fr. 400.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>4</sup>La deposizione provvisoria in loculi cinerari è soggetta alla seguente tassa: per i primi 3 mesi e per ogni mese successivo da fr. 70.- a fr.130.-. Dopo l'uso, se incisa o rovinata, sarà inoltre fatturato il costo della lapide.

<sup>5</sup>Invariato.

<sup>6</sup>La tassa per la posa di monumenti è:

- in campi comuni da fr. 30.- a fr. 150.-;
- in campi per tombe da fr. 50.- a fr. 200.-.

<sup>7</sup>Invariato.

## **Art. 42 Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del diritto federale, cantonale e le norme tecniche generalmente riconosciute in materia di polizia mortuaria.

**Art. 44 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

<sup>2</sup>Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.

2. Spirati i termini di pubblicazione di cui all'art. 187 LOC il regolamento è sottoposto per ratifica alla competente Autorità cantonale.

Gli Scrutatori:

Per il Consiglio Comunale:  
Il Presidente:

La Segretaria: